

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2022 il giorno 14 dicembre alle ore 21:30, si è riunita presso la Sede Sociale, l'assemblea straordinaria dei Soci dell'associazione sportiva Judo Star Riva, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Approvazione nuovo testo di Statuto Sociale 2022

Sono presenti 23 Soci su 44 iscritti.

Assume la presidenza il Presidente Sociale sig.a Maria Torboli, la quale constatato e fatto constatare che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita, sia in ordine alla sua convocazione sia per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario la sig. Roberto Amort.

Sull'unico punto dell'ordine del giorno, il Presidente legge, il testo del nuovo Statuto Sociale.

Alla comunicazione del Presidente fa seguito un dibattito cui prendono parte alcuni Soci, per conoscere le ragioni che hanno portato ad un adeguamento dello statuto stesso. I presenti apprezzano particolarmente lo sforzo del Judo Star Riva, per adeguare lo statuto che prevede le agevolazioni sia delle associazioni di promozione sociale e delle dilettantistiche.

L'assemblea dopo un'attenta discussione d'ogni articolo, approva all'unanimità, il nuovo Statuto Sociale 2022.

Non essendovi null'altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22.05, previa lettura con approvazione e firma del presente verbale.


Il Segretario dell' Assemblea


..Il Presidente dell'Assemblea

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "JUDO STAR RIVA"

SOMMARIO

Titolo I.....	2	Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.....	9
Costituzione e scopi.....	2	Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....	9
Art. 1 - Denominazione-sede-durata.....	2	Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo.....	10
Art. 1-bis – Integrazione della denominazione sociale.....	2	Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.....	10
Art. 2 - Attività di interesse generale.....	2	Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica.....	11
Art. 3 - Finalità e attività.....	2	Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente.....	11
Titolo II.....	4	Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri.....	12
Norme sul rapporto associativo.....	4	Titolo V.....	12
Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno.....	4	I libri sociali.....	12
Art. 5 - Associati.....	4	Art. 23 - Libri sociali e registri.....	12
Art. 6 - Procedura di ammissione.....	4	Titolo VI.....	12
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati.....	5	Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.....	12
Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo.....	5	Art. 24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.....	12
Titolo III.....	6	Art. 25 - Risorse economiche.....	13
Norme sul volontariato.....	6	Art. 26 - Bilancio di esercizio.....	13
Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato.....	6	Titolo VII.....	13
Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite.....	6	Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.....	13
Titolo IV.....	7	Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	13
Organi sociali.....	7	Titolo VIII.....	13
Art. 11 - Organi dell'Associazione.....	7	Disposizioni transitorie e finali.....	13
Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.....	7	Art. 28 - Disposizioni transitorie.....	13
Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.....	8	Art. 29 - Norme di rinvio.....	14
Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum.....	8		
Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto.....	9		

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "Judo Star Riva", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), dal Decreto legislativo 36 del 2021 e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Riva del Garda (TN). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Riva del Garda (TN) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 1-bis – Integrazione della denominazione sociale

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "APS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Judo Star Riva APS". L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, l'indicazione di "Associazione sportiva dilettantistica" deve essere inserita nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Judo Star Riva Associazione sportiva dilettantistica", in breve "Judo Star Riva ASD".
3. Nel caso in cui le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 ricorrano congiuntamente, la denominazione dell'Associazione diventa "Judo Star Riva Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale", in breve "Judo Star Riva APS-ASD".

Art. 2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5, c. 1, lett. d), i), t), ed u) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
 - d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Art. 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la tutela e diffondere lo sviluppo dello sport dilettantistico, con particolare riferimento alla disciplina del judo e delle arti marziali in generale;
- b) promuovere la crescita e lo sviluppo della persona umana e favorisce l'integrazione sociale attraverso la pratica dello sport;
- c) essere luogo di incontro, aggregazione, unione e confronto, nel nome degli interessi culturali della comunità, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- d) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, incentivando nuove realtà progettuali nell'ambito del non profit;
- e) promuovere e valorizzare la cultura e la pratica del volontariato e della cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzazione e gestione in via stabile e principale di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- b) gestione di impianti sportivi di proprietà, in locazione o in comodato d'uso gratuito;
- c) promozione, organizzazione e gestione di tutte le attività funzionali e preparatorie alle varie arti marziali, quali, a mero titolo di esempio, corsi di fitness e di yoga;
- d) organizzazione di tornei e competizioni sportive per soci o terzi;
- e) organizzazione ed erogazione della formazione a favore dei maestri di judo e di tutti coloro che, a vario titolo, collaborano allo svolgimento delle attività associative;
- f) collaborazione con tutti coloro che nei più svariati campi della vita sportiva, culturale e sociale contrastano l'ingiustizia sociale, promuovendo la realizzazione individuale, la solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, la difesa delle libertà individuali e collettive;
- g) promozione, organizzazione e coordinamento di attività volte a migliorare e rendere universale l'accessibilità alle strutture sportive del territorio da parte di persone disabili, lavorando al contempo per favorire l'eliminazione di tutte le barriere ed ostacoli che limitano l'accessibilità stessa;
- h) attività d'assistenza, solidarietà e sostegno verso le forme di disagio individuale o sociale, i portatori di handicap, gli emarginati, gli anziani, le fasce giovanili a rischio;
- i) promozione ed organizzazione di progetti ed iniziative didattiche ed informative negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di promuovere, in particolare, l'educazione e la conoscenza in merito alle disabilità;
- j) attività d'assistenza, solidarietà e sostegno contro l'abbandono scolastico, anche attraverso la pratica condivisa delle attività sportive svolte dall'Associazione;
- k) curare la redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione;
- l) promozione e/o finanziamento e/o realizzazione e/o partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- m) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop;
- n) organizzazione di attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;
- o) utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi associati e volontari;

- p) collaborazione e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelli dell'Associazione;
 - q) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e/o convenzionali;
 - r) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata nel presente elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, del CIP, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione può svolgere, ex Art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'Art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runt.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme

dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La domanda di ammissione può essere presentata anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali eventualmente individuati dal Consiglio Direttivo, sempre nel rispetto dei termini dai commi precedenti.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo 3 (tre) deleghe per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla

votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i membri del Collegio dei Probiviri;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede con voto palese. È facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai consiglieri. Il numero di consiglieri può variare da 4 (quattro) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'Art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. È fatto divieto per i Consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
5. I consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.
3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Art. 16, c.3 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'Art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Art. 20, c.3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art. 8 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo interno di garanzia, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e svolge inoltre funzioni di arbitro tra le varie componenti dell'Associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone elette dall'Assemblea fra i soci stessi o fra persone non appartenenti all'Associazione. Resta in carica per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

- a) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie;
- b) decidere in merito alle controversie, sollevate da uno o più soci, relative all'interpretazione dei principi e delle disposizioni statutarie;
- c) svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra i singoli associati e l'Associazione, o fra gli organi di quest'ultima (se concordemente richiesto dalle parti);

4. L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

5. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa da ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

6. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata o PEC non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più probiviri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, essi vengono sostituiti tramite elezione dalla prima Assemblea ordinaria utile. I probiviri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri vigente.

8. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

Art. 23 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex Art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 26 - Bilancio di esercizio

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e si conclude il 30 agosto di ciascun anno.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
- 2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità sportive, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del Codice del Terzo settore e dall'Art. 7 del Decreto legislativo n. 36 del 2021.
- 3. Il comma precedente si applica solo quando l'Associazione risulti regolarmente iscritta al RUNTS al momento della delibera di scioglimento. Qualora tale condizione non dovesse verificarsi, l'Associazione procede devolvendo il patrimonio residuo ad altri enti che perseguano finalità sportive, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 148 del d.P.R. 917 del 1986 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 - Disposizioni transitorie

- 1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Art. 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

柔道	JUDO STAR RIVA Via Marocco, 29 38066 Riva del Garda (TN) Tel. 0464 55 5283	リウアの星
----	---	-------

LIQUIDAZIONE

REGISTRATO Add. 16 DIC. 2022

Al n. 825 serie 3

Liquidati € 2222

Dir. _____

Int. _____

TOT _____

QUINTA DAMA PRESENTA